

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/02/2024, n.2061

Fatto

Con il ricorso depositato in data 5.8.2013 il Sig. (*omissis*), in servizio nella Marina Militare Italiana dal febbraio 1951 al giugno 1969 con il grado di 2^a cl. (*omissis*), domandava l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno biologico derivante dalla neoplasia denominata "MESOTELIOMA PLEURICO" la quale, seppur diagnosticata soltanto nel 2012, quindi molti anni dopo il congedo, ad avviso del ricorrente doveva ascriversi causalmente al servizio da lui prestato per la Marina Militare e, in particolare, alle lunghe permanenze a bordo delle navi e agli interventi svolti nella sua qualità di operatore, prima, e di responsabile di macchina, poi, chiamato a partecipare a molti lavori di ristrutturazione delle coibentazioni in amianto delle navi; per tale ragione si trovava esposto per lunghi periodi di tempo a "fattori di rischio" quali presenza di amianto, polveri, fumi, sostanze, chimiche, radiazioni, senza che fossero adottate dall'Amministrazione le diverse misure che, secondo la particolarità degli specifici compiti, sarebbero state necessarie a tutelare la sua integrità fisica, secondo la miglior scienza ed esperienza del momento.

Parte ricorrente sottolineava che, già all'epoca del suo servizio in nave per la Marina Italiana, numerose erano le informazioni e i documenti elaborati dalla comunità scientifica che evidenziavano i rischi per la salute derivanti dall'amianto e dal contatto con altre sostanze nocive presenti nelle imbarcazioni, anche in considerazione della vetustà delle navi da guerra sulle quali il Sig. (*omissis*) aveva prestato servizio, ove erano presenti percentuali assai elevate di amianto, con esposizione ulteriormente aggravata dalle lamentate plurime esposizioni a fattori concausali di rischio.

A causa della malattia fortemente invalidante contratta il ricorrente domandava a questo TAR la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle somme dovute per il risarcimento del grave danno biologico subito (con interessi e rivalutazione monetaria), cagionato dal datore di lavoro per non avere assicurato il rispetto della normativa "ratione temporis" vigente in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro e in particolare: dell'art. 2087 c.c.; del DPR 303/56 (artt. 4, 21 e 33); del DPR 547/55 (artt. 4, 377 e 38), s'è da evitare l'insorgere della gravissima e purtroppo incurabile malattia contratta dal ricorrente.

Si costituiva in giudizio, in data 10.9.2013, il Ministero della Difesa depositando comparsa di mero stile.

In corso di causa, precisamente, in data 14.12.2014, il Sig. (*omissis*) è deceduto e la causa è proseguita, per effetto dell'atto depositato in data 17.9.2019 dalle di lui eredi signore (*omissis*)- (moglie), (*omissis*)- (figlia) e (*omissis*)- (figlia), che insistevano nelle conclusioni già formulate con il ricorso introduttivo.

All'esito della pubblica udienza del 25.5.2022, con ordinanza n. (omissis) il Collegio, considerata la natura della controversia e la necessità di accertare il nesso di causalità tra le condizioni di lavoro denunciate dal ricorrente e la patologia da questi sofferta, disponeva apposita verifica medico-legale, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., incaricando dell'incombente il Collegio Medico Legale della Difesa al quale veniva richiesto di accertare se la causa più probabile della malattia invalidante e della successiva morte del ricorrente potesse ritenersi dipendente (secondo il criterio del "più probabile che non") dalle attività di servizio prestate dal ricorrente per la Marina Militare, le quali potevano aver contribuito, anche in via con-causale, all'insorgenza della grave malattia, manifestatasi a molti anni di distanza dal periodo lavorativo espletato.

La relazione relativa alla verifica compiuta veniva depositata il 28.11.2022 e riportava le seguenti conclusioni medico-legali: "questo Collegio Medico Legale, in merito al quesito posto, sulla base delle considerazioni espresse, ritiene che la causa, o almeno la concausa, più probabile della neoplasia diagnosticata al ricorrente e della sua successiva morte possa ritenersi dipendente (secondo il criterio del "più probabile che non") dalle attività di servizio prestate dal ricorrente per la Marina Militare, attività che hanno contribuito, dunque, allo sviluppo della malattia: mesotelioma pleurico".

Ciò, tenuto peraltro in debita considerazione anche il trascorso ambientale e lavorativo successivo alla data del congedo (1968), in cui il Sig. -OMISSIS- ha operato presso l'Istituto poligrafico dello Stato (fino al 1998).

In data 17.2.2023 depositava memoria difensiva il Ministero della Difesa, rappresentando, in particolare che, nel caso di specie, in mancanza di una patologia che abbia fatto residuare esiti invalidanti, l'unico danno biologico risarcibile sarebbe stato, in ipotesi, quello da invalidità temporanea. Inoltre deduceva che, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato 1/2018), si sarebbe comunque dovuto procedere alla decurtazione, dalla somma eventualmente liquidata a titolo risarcitorio, di tutte le somme corrisposte agli odierni ricorrenti "iure hereditatis" in conseguenza della malattia contratta e del successivo decesso del sig. (omissis).

Stante la conclusione affermativa raggiunta dal Collegio Medico Legale in ordine alla sussistenza del nesso causale, la Sezione, con ordinanza n. (omissis) del 24.3.2023, affidava al medesimo organo un supplemento di verifica volto ad offrire indicazioni in ordine ai seguenti, ulteriori aspetti:

le conseguenze, in termini di danno biologico (danno biologico permanente e invalidità temporanea), originate dall'insorgenza della patologia alla morte del militare, con valutazione in termini di punteggio o di percentuale, dell'incidenza di detto danno sulla integrità psico-fisica dell'interessato;

â?? lâ??incidenza della patologia, dalla sua prima manifestazione fino all'â??exitusâ?•, sullo svolgimento e sulla qualit  delle ordinarie attivit  della vita e i presumibili riflessi d ??ordine soggettivo, rilevanti per lâ??eventuale liquidazione del danno morale soggettivo.

In data 27.7.2023 il verificatore ha provveduto al deposito del nuovo elaborato.

In vista dell'udienza di merito parte ricorrente ha prodotto memoria conclusionale con la quale insiste per lâ??accoglimento delle proprie domande risarcitorie, considerato lâ??esito della doppia verifica effettuata in corso di causa.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2023, presenti il legale di parte ricorrente e lâ??avvocato dello Stato, la causa   stata assunta in decisione.

Diritto

1. Le signore (*omissis*) (moglie del â??de cuiusâ?•),(*omissis*) e (*omissis*) (figlie del medesimo), costitutesi in giudizio ai fini della prosecuzione del processo a seguito della morte del loro congiunto sig. (*omissis*) (originario ricorrente), chiedono accertarsi la responsabilit  della Marina Militare Italiana per il decesso di quest'ultimo in quanto esposto per lunghi anni, nei luoghi di servizio (navi della Marina Militare), alle fibre di amianto e, pertanto, chiedono il risarcimento dei danni subiti con la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni iure hereditatis.

Il Collegio deve dunque definire la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, quale ristoro del danno biologico e del danno morale patiti dal congiunto nel lasso di tempo decorrente tra il manifestarsi della malattia ed il decesso, da liquidare nella misura di giustizia.

Il danno preteso dalle ricorrenti, alla luce dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno â??terminaleâ?• (tabelle 2021), comporta la spettanza alle eredi di una somma da quantificare nella misura di euro 99,00 (personalizzabile fino a un massimo di: euro 149,00) per ogni giorno di invalidit  temporanea assoluta, moltiplicato per il numero dei giorni in cui il danneggiato ha vissuto, dall'insorgenza della grave patologia sino alla sua morte.

Si deve inoltre tener conto, ad avviso di parte ricorrente, del danno morale aggiuntivo da quantificare in ragione della gravissima situazione soggettiva vissuta dal sig. (*omissis*), costretto a subire innumerevoli ricoveri, percependo lucidamente lâ??aggravarsi della patologia e lâ??approssimarsi della morte.

Deducono le ricorrenti che vi   stata violazione dell'art. 2087 del codice civile, nonch  la manifesta violazione degli artt. 4 lettera b) D.P.R. 303/56 (mancata informazione nei confronti dei lavoratori), 4 lettera c) D.P.R. 303/56 (mancata fornitura specifici DPI), D.P.R. 303/56 (mancata separazione delle lavorazioni pericolose), D.P.R. 303/56 (mancata difesa contro le polveri

nocive).

L'Amministrazione datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 547/55, avrebbe dovuto informare i dipendenti circa i rischi specifici (cancerogeni) dell'attività cui erano adibiti; contingentare i tempi di esposizione di ciascun addetto allo scopo di ridurre il più possibile l'intensità del pericolo e prevedere controlli sanitari mirati periodici e avrebbe dovuto adottare subito, e con la massima urgenza, accorgimenti definitivi e veramente utili, consistenti nella cessazione dell'uso dell'amianto e nella sua sostituzione con altri materiali.

2. La domanda in esame è fondata.

3. Sussiste, nella fattispecie, la responsabilità datoriale i sensi dell'art. 2087 c.c..

Secondo il principio mutuato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di norme di diritto oggettivo esistenti o di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cons. Stato, 16 maggio 2022, n. 3830, che cita: Cass. Civ., Sez. lav., 15 febbraio 2019, n. 4613; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 644 del 2005; Cass. n. 10510 del 2004).

Alla luce delle risultanze della verifica, risulta comprovata la sussistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e il mesotelioma pleurico, tenuto conto dei tempi di latenza della malattia. A tali conclusioni, dalle quali il Collegio non ha ragione di discostarsi, il Verificatore è giunto dopo l'analisi della letteratura medico-scientifica in materia di esposizione all'amianto e la disamina della documentazione di causa, afferente alle mansioni del ricorrente e ai lunghi giorni trascorsi bordo di navi contenenti amianto a vari livelli; il Verificatore ha inoltre considerato la complessiva vicenda clinica del de cuius a partire dal 10.10.2012 quando, a seguito di una TC del Torace, emergeva quanto segue: attualmente si segnala a sinistra un peggioramento del quadro polmonare precedentemente visualizzato, in particolare si segnala un aumento volumetrico e numerico negli ispessimenti pleurici segnalati precedentemente che al controllo odierno appaiono mammellonati, similnodulari ed estesi cranio-caudalmente a tutti i lobi polmonari. Notevole aumento volumetrico dell'immagine nodulare subpleurica descritta a sinistra nel lobo inferiore in sede apicale con dimensioni attuali di 30x25x26 mm e stria di connessione alle strutture vascolari omolaterali. Lieve aumento volumetrico della formazione adesa alla pleura descritta in sede linguale inferiore nel gennaio 2012. Stria fibrotica in sede apicale destra. qualche linfonodo del dm fino a 10 mm in sede

mediastinica ed ascellare. (v. prima relazione verificaione, pag. 6).

Il Verificatore, tra le altre cose, ha osservato che sotto il profilo professionale la mansione di meccanico navale, svolta sulle unit  navali della Marina Militare dal 1951 al 1968 (come attestato dal foglio matricolare del Sig.(omissis))   da considerarsi, in rapporto causale, atta a determinare una esposizione qualificata, (esposizione a fibre di amianto personale media annua superiore a 100 ff/1 riportata al turno di lavoro) secondo i criteri dettati dall'INAIL nel Rapporto dell'INAIL ad oggetto: Marina Militare Italiana. Valutazione tecnica dell'esposizione dell'amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militari e civili in servizio presso gli arsenali militari marittimi e altri enti di terra.

Ci , in quanto, il Sig.(omissis), impiegato per oltre 15 anni come Sottufficiale, motorista navale su naviglio per la gran parte iscritto nell'elenco annesso in Allegato 1 al Rapporto denominato Elenco delle Unit  navali che, per presenza e diffusione di M.C.A., hanno potuto determinare tale esposizione pu  senz'altro essere annoverato nell'ambito di equipaggio, cui spetta il compito di intervenire in quelle operazioni di manutenzione e riparazioni urgenti su quegli apparati e nei locali dove si   dimostrata la maggiore e pi  diffusa presenza di amianto, e pertanto evidentemente soggetto all'esposizione diretta a livelli di fibre aerodisperse significativi tali da determinare, per intensit  e durata, condizioni di esposizione qualificata (pagg. 10 e 11 relazione cit.).

4. A quanto sopra, deve aggiungersi che, con riferimento alla sussistenza di un nesso di causalit  tra le mansioni svolte e l'esposizione all'amianto, per accertare l'efficienza causale dell'atto (o della condotta) illegittima occorre procedere ad un giudizio controfattuale, volto a stabilire se, eliminando o, nell'illecito omissivo, aggiungendo quella determinata condotta, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, e, una volta risolto positivamente tale scrutinio, un secondo stadio richiede di verificare, con un giudizio di prognosi ex ante, l'esistenza di condotte idonee secondo il criterio del pi  probabile che non  a cagionare quel determinato evento.

Sicch  l'esito positivo del predetto giudizio   riconducibile alla teoria della causalit  adeguata   accerta definitivamente l'efficienza causale dell'atto illegittimo rispetto all'evento di danno, che va esclusa qualora emergano fatti o circostanze che abbiano reso da sole impossibili il perseguimento del bene della vita determinando autonomamente l'effetto lesivo (Cons. Stato, VI, 29 maggio 2014, n. 2792) (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 luglio 2019, n. 4790) (Cons. Stato, Sez. VI. 7 aprile 2022, n. 2586).

Su tale linea, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilit  civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilit  (positiva o negativa) del

conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 01) (Cons. Stato, 16 maggio 2022, n. 3830, Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8114).

Alla luce di quanto sopra emerge che la causalità omissiva è peculiare, perché si fonda non su fatti materiali empiricamente verificabili, ma su di una ricostruzione logica che, a differenza di quella commissiva, non può avere una verifica fenomenica.

Ne consegue che, acclarata, alla luce delle risultanze della verifica, l'altissima probabilità dell'eziopatogenesi della malattia sviluppata dal de cuius dalla esposizione ad amianto, ritiene il Collegio che, facendo ricorso alla regola del "più probabile che non", possa ritenersi fondato il motivo di ricorso secondo il quale l'adozione, da parte del datore di lavoro, di misure a protezione dei lavoratori dall'esposizione a fibre di amianto avrebbe potuto impedire l'insorgenza della malattia.

Più nello specifico, non risulta puntualmente contestata dall'Amministrazione resistente e pertanto può ritenersi pacificamente acquisita ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., la circostanza, affermata in ricorso da parte ricorrente e corroborata da plurimi riferimenti fattuali, che le navi sulle quali il sig. -OMISSIS- ebbe ad imbarcarsi erano risalenti al periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale (in certi casi si trattava di navi americane costruite nel corso della seconda guerra mondiale e cedute all'Italia al termine del conflitto) e, per la loro vetustà, rendevano frequenti gli interventi di manutenzione ordinaria da parte del personale con azioni come taglio, demolizione, foratura, che davano tutte luogo alla dispersione di polveri e fibre di amianto.

Possono, inoltre, ritenersi pacificamente acquisite le circostanze descritte in ricorso in ordine alle mansioni lavorative e ai luoghi di prestazione delle stesse, implicanti una significativa esposizione a polveri e fibre di amianto aerodisperse.

Infine, come ha osservato il Verificatore (pag. 11 relazione), il periodo di latenza, con insorgenza della malattia dopo 42 anni dalla cessazione del servizio nella Marina Militare e quindi dalla presunta, quanto attendibile esposizione professionale, è compatibile con i dati riportati in letteratura.

La conclusione del Verificatore (condivisa dal Collegio) Ã stata dunque la seguente: â sulla base delle considerazioni espresse, ritiene che la causa, o almeno la concausa, piÃ¹ probabile della neoplasia diagnosticata al ricorrente e della sua successiva morte possa ritenersi dipendente (secondo il criterio del â piÃ¹ probabile che nonâ) dalle attivitÃ di servizio prestate dal ricorrente per la Marina Militare, attivitÃ che hanno contribuito, dunque, allo sviluppo della malattia: â mesotelioma pleuricoâ. CiÃ², tenuto peraltro in debita considerazione anche il trascorso ambientale e lavorativo successivo alla data del congedo (1968), in cui il Sig. - OMISIS- ha operato presso lâ Istituto poligrafico dello Stato (fino al 1998)â.

Ne deriva che detta esposizione ha causato, secondo il criterio del â piÃ¹ probabile che nonâ, il decesso del militare per mesotelioma pleurico, malattia relativamente rara che ha una delle sue peculiaritÃ nel lungo periodo di latenza fra lâ esposizione alle possibili cause e la comparsa della malattia, che puÃ² variare dai 20 fino ai 40 anni.

5. Acclarato il nesso di causalitÃ tra la condotta omissiva dellâ Amministrazione e lâ insorgenza della malattia, resta da chiarire il criterio per la determinazione del danno non patrimoniale risarcibile agli eredi.

Al riguardo, giova richiamare lâ orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 17577/2019), nel senso che il danno subito dalla vittima, nellâ ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dallâ evento lesivo, â Ã configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico â terminaleâ, cioÃ di danno biologico da invaliditÃ temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico allâ indennizzo da invaliditÃ temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dellâ entitÃ e dellâ intensitÃ delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitusâ (Cass. Civile, 36841/2022).

Il Collegio, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene di doversi conformare ai principi di diritto individuati dalla Corte di Cassazione, che fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, che stimano lâ inabilitÃ temporanea assoluta con opportuni â fattori di personalizzazioneâ, quale parametro di conformitÃ della valutazione equitativa del danno alle disposizioni degli artt. 1226 e 2056 c.c..

Il riferimento alla Tabelle milanesi deriva dal riconoscimento loro attribuito dalla giurisprudenza di legittimitÃ, alla stregua (in linea generale e in applicazione dellâ art. 3 Cost.) del parametro di conformitÃ della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne lâ abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017).

Con la sentenza n. (omissis) la Corte di Cassazione con riferimento al caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, ha stabilito i seguenti principi, poi richiamati dalle successive pronunce:

a) al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidit  temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), pu  sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale);

b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi:

  nel caso di danno biologico terminale  la liquidazione pu  essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidit  temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrit  fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno d  luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis  da commisurare soltanto all'inabilit  temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno   massimo nella sua intensit  ed entit , tanto che la lesione alla salute non   suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;

  nel caso, invece, del danno catastrofale la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessit  di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormit  del pregiudizio, giacch  tale danno, sebbene temporaneo,   massimo nella sua entit  ed intensit , tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014); tale voce di danno c.d. catastrofale , ossia danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione   risarcibile iure hereditatis solo ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse (Cass. Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15350).

Alla luce dei principi sopra delineati, si osserva che le Tabelle di Milano (2021) per il periodo di inabilit  temporanea assoluta prevedono la liquidazione della somma di Euro 99,00 al giorno con possibilit  di personalizzazione fino al 50 per cento in pi ¹ e quindi fino a Euro 149,00 al giorno.

Con riguardo alla fattispecie che ci occupa, avuto riguardo al carattere profondamente afflittivo anche del danno soggettivo temporaneamente sofferto (emergente anche dalle considerazioni svolte dal Verificatore con il secondo elaborato, dep. 27.7.2023), il Collegio ritiene di procedere anche alla personalizzazione della liquidazione del danno da inabilit  ed invalidit  temporanea stante la seguente osservazione del Verificatore:  Nel caso del Sig. (omissis)   verosimile che, dal momento in cui   stata formulata la diagnosi di mesotelioma pleurico, lo stesso ha patito gravi sofferenze all'inizio di natura prevalentemente psichica (consapevolezza di essere affetto da una malattia con sopravvivenza a 5 anni inferiore all'8%) a cui progressivamente si sono aggiunte quelle fisiche fino all'astenia, cachessia, insufficienza respiratoria e l'exitus.

Pertanto, al di là del dolore â??somaticoâ?•, la sofferenza morale sperimentata dallo (*omissis*) si Ã? caratterizzata anche e soprattutto dal progressivo degrado della persona ovvero dalla consapevolezza di â??non essere piÃ¹ in gradoâ?• di condurre la propria esistenza come nello stato anteriore, il che risulta accompagnato, in linea generale e irrimediabilmente, a sentimenti di tristezza, inadeguatezza, ansia, timore per la propria salute e paura di morire. In sintesi, sulla base della sola documentazione esaminata, Ã? possibile affermare che il Sig.(*omissis*) sia stato costretto via via (dalla prima manifestazione fino allâ??exitus) a ricorrere a visite e accertamenti continui, accessi ospedalieri, terapie antitumorali con gravi effetti collaterali, e poi a cure palliative e allâ??assistenza di terzi anche per le piÃ¹ comuni attivitÃ della vita quotidiana. In conclusione Ã? possibile affermare che tale sofferenza si Ã? mantenuta, nellâ??arco dei due anni della progressione della malattia, su un grado elevato rispetto al danno biologico temporaneo.â?•.

CiÃ² induce il Collegio a ritenere che lâ??importo spettante a titolo di danno biologico da invaliditÃ temporanea assoluta (I.T.A.) e da invaliditÃ temporanea parziale (I.T.P.), a seconda dei diversi periodi considerati (v. â??infraâ?•) deve essere personalizzato nella misura massima (50%) prevista dalle tabelle milanesi.

6. Pertanto, per quanto sopra esposto e seguendo le puntuali indicazioni del Collegio Medico Legale della Difesa (pag. 4 seconda relazione), il danno biologico temporaneo puÃ² essere quantificato in questi termini:

i) InabilitÃ temporanea parziale (I.T.P.) al 50%: 6 mesi, da ottobre 2012 a marzo 2013 (gg. 180), vale a dire â??dalla formulazione della diagnosi al rilievo strumentale di un incremento dellâ??estensione del mesotelioma e della comparsa di adenopatie quali secondarismi neoplasticiâ?•;

ii) InabilitÃ temporanea parziale (I.T.P.) al 75%: 6 mesi, da aprile 2013 a settembre 2013 (gg. 180) corrispondente a â??quel periodo di progressione della malattia che ha poi imposto lâ??inizio della chemioterapiaâ?•;

iii) InabilitÃ temporanea assoluta (I.T.A.) al 100%: 14 mesi (gg. 428), ossia dallâ??inizio del primo ciclo chemioterapico (ottobre 2013) fino allâ??exitus (dicembre 2014).

Partendo dal rilievo che secondo le tabelle di riferimento piÃ¹ aggiornate (tabelle milanesi 2021), il punto base I.T.T. Ã? di Euro 99,00 e diviene, quindi, pari ad euro 149,00 in ragione della personalizzazione per danno morale soggettivo (i.e. euro 99,00 + personalizzazione massima 50%), ne consegue che devono riconoscersi complessivamente alle tre eredi del danneggiato le seguenti somme:

i) I.T.A. al 50% per i primi 180 giorni pari a Euro 13.410,00 (euro 149,00 x gg. 180 pari ad euro 26.820,00 â?? 50% = 13.410,00);

ii) I.T.A. al 75% per i secondi 180 giorni pari a Euro 20.115,00 (euro 149,00 x gg. 180 pari ad euro 26.820,00 $\hat{=}$ 25% = 20.115,00);

iii) I.T.A. per i 428 giorni trascorsi fino all'exitus pari ad euro 63.772,00 (euro 149,00 x gg. 428).

Quindi il danno biologico temporaneo totale, incrementato in forza del danno morale subbiiettivo (c.d. *â??catastrofaleâ??*) patito dall'originario ricorrente a causa delle intense sofferenze psicologiche patite nella fase terminale della sua malattia, ammonta complessivamente ad Euro 97.297,00.

7. Del tutto irrituale *Ã* risultata, viceversa, lâ??introduzione della pretesa di ciascuna delle tre ricorrenti a vedersi riconosciuto, *â??iure hereditarioâ??*, il danno non patrimoniale da perdita, rispettivamente, del coniuge e da perdita del genitore, da liquidare secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in materia (tabelle 2022).

Si osserva infatti che la causa veniva introdotta esclusivamente dal *â??de cuiusâ??* sig.(*omissis*) quando egli era in vita e, per ovvie ragioni, non poteva avere ad oggetto azioni risarcitorie per danni non patrimoniali (come quelli riconducibili alla nozione di perdita del rapporto genitoriale e di coniugio) prodottisi soltanto *â??post mortemâ??*, direttamente nella sfera giuridica dei suoi stretti congiunti.

Le eredi, dopo la morte dell'originario ricorrente, si sono costituite in causa con atto depositato in data 17.9.2019 al solo fine di determinare la prosecuzione del processo ed evitarne lâ??interruzione, esercitando *â??iure successionisâ??* i medesimi diritti giÃ azionati dal loro dante causa.

Sebbene nella comparsa di costituzione vi sia un laconico riferimento, oltre che ai loro diritti *â??in qualitÃ di erediâ??* ai loro diritti *â??iure proprioâ??*, non vi *Ã* poi in essa alcun accenno in concreto a pretese risarcitorie ulteriori rispetto a quelle avanzate dal loro dante causa con la promozione della presente causa.

Pertanto le domande per risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale (e di coniugio), ontologicamente diverse dalla domanda per risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale soggettivo o *â??catastrofaleâ??*) proposta dal sig. (*omissis*) con il presente ricorso, sono state proposte per la prima volta, del tutto irritalmente, con la comparsa conclusionale e, pertanto, sono del tutto irricevibili e non suscettibili di trattazione all'interno di questa causa.

Peraltro, trattandosi di domanda di risarcimento danni iure proprio sussisteva, in ogni caso, il difetto di giurisdizione di questo Giudice poichÃ© il giudice munito di giurisdizione *Ã* il Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa avrebbe dovuto essere proposta.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; id. 6 marzo 2009, n. 5468), «nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di *neminem laedere* e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4850)».

Pertanto (fermo restando il preliminare e dirimente profilo dell'irritualità sopra menzionato), solo l'azione proposta dal dipendente danneggiato e proseguita dalle ricorrenti *iure hereditatis* appartiene alla giurisdizione di questo T.A.R.

8. In conclusione, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata al sig. -OMISSIS- dal servizio prestato e la responsabilità in capo all'Amministrazione intimata per l'insorgenza dell'infermità de qua, si liquida, in favore delle ricorrenti *iure hereditatis* la somma complessiva di euro di Euro 97.297,00 a titolo di danno non patrimoniale. Sono dovuti, altresì, sulla somma liquidata gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al dell'effettivo soddisfo.

Le spese di lite, liquidate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

Non si provvede sulle spese della verifica in mancanza di richiesta di liquidazione del compenso da parte dell'organismo incaricato.

lo accoglie e, per l'effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata al sig. (omissis) dal servizio prestato e la responsabilità in capo all'Amministrazione intimata per l'insorgenza dell'infermità, condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore

delle signore (*omissis*), quali eredi del Sig. (*omissis*)-, del risarcimento del danno iure hereditatis liquidato nella somma complessiva di euro di Euro 97.297,00 (novantasettemiladuecentonovantasette/00), oltre interessi legali fino al giorno del pagamento.

Condanna, altresì, il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore delle ricorrenti nella somma complessiva di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del quindici per cento e rimborso del contributo unificato anticipato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata al sig. (*omissis*) dal servizio prestato e la responsabilità in capo all'Amministrazione intimata per l'insorgenza dell'infermità, condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore delle signore (*omissis*), per quanto di rispettiva competenza quali eredi del Sig. (*omissis*), del risarcimento del danno iure hereditatis liquidato nella somma complessiva di euro di Euro 97.297,00 (novantasettemiladuecentonovantasette/00), oltre interessi legali fino al giorno del pagamento. Condanna, altresì, il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore delle ricorrenti nella somma complessiva di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del quindici per cento e rimborso del contributo unificato anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

(*omissis*), Presidente

(*omissis*), Consigliere, Estensore

(*omissis*), Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 FEB. 2024.

Campi meta

Massima : *Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, Ã" configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico Â«â??terminaleâ??Â», cioÃ" di danno biologico da invaliditÃ temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invaliditÃ temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entitÃ e dell'intensitÃ delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in virtÃ¹ del prevedibile exitus.*

Supporto Alla Lettura :

DANNO MORALE

Il danno morale Ã" un tipo di danno non patrimoniale che colpisce lâ??integritÃ psichica e psicologica di una persona, puÃ² derivare da situazioni traumatiche come sinistri stradali, una violazione dei diritti umani, la perdita di un familiare, unâ??ingiustizia subita sul luogo di lavoro, o altre circostanze che causano un forte impatto emotivo, e puÃ² manifestarsi in molteplici modi, tra cui angoscia, stress, depressione, ansia, perdita di gioia di vivere e altri disagi emotivi. I danni risarcibili per il danno morale vengono distinti dai danni patrimoniali, questâ??ultimi infatti, sono facilmente quantificabili in termini monetari, mentre i danni morali riguardano la sfera emozionale e psicologica della persona, perciÃ² sono piÃ¹ complessi da quantificare. I principali danneggiamenti risarcibili legati al danno morale sono:

- *danno biologico:* sofferenza fisica e psicologica subita a causa di un evento lesivo o traumatico e puÃ² includere dolore fisico, trauma emotivo, disperazione, angoscia;
- *stato di ansia e depressione:* la persona ha diritto al risarcimento per il disagio psicologico subito se lâ??evento ha aggravato questo stato;
- *danno esistenziale:* la persona ha perso la capacitÃ di godere delle normali attivitÃ della vita quotidiana a causa del danno subito;
- *danno parentale:* in caso di lesioni gravi o decessi di familiari a causa di un atto lesivo, in questo caso i parenti piÃ¹ stretti possono richiedere il risarcimento per danno riflesso nel caso di lesioni gravi del parente stretto e danno da perdita parentale nel caso di decesso del congiunto;
- *danno estetico:* lesioni permanenti che hanno alterato lâ??aspetto fisico della persona, il diritto al risarcimento sussiste per il danno estetico subito;
- *danno da ingiuria o diffamazione:* se lâ??evento lesivo riguarda una violazione della reputazione o dellâ??onore della persona, Ã" possibile richiedere il risarcimento per ingiuria o per reato di diffamazione.